



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

42

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI
ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507

Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 23/06/1994

Pubblicato all'albo dal 24/7/94 al 26/8/94



INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Maggiorazione stagionale tariffa

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- Art. 5 - Gestione del servizio
- Art. 6 - Funzionario responsabile
- Art. 7 - Concessione del servizio
- Art. 8 - Corrispettivo del servizio
- Art. 9 - Durata della concessione
- Art. 10 - Conferimento della concessione
- Art. 11 - Decadenza della concessione
- Art. 12 - Disciplina del servizio in concessione

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 13 - Presupposto dell'imposta
- Art. 14 - Soggetto passivo
- Art. 15 - Modalita' di applicazione dell'imposta
- Art. 16 - Pagamento dell'imposta
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Pubblicita' eseguita su fabbricati ed aree di proprieta' comunale
- Art. 19 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 20 - Casi di omessa dichiarazione
- Art. 21 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 22 - Tariffe
- Art. 23 - Pubblicita' ordinaria
- Art. 24 - Pubblicita' effettuata con veicoli
- Art. 25 - Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 26 - Pubblicita' varia
- Art. 27 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 28 - Esenzioni dall'imposta
- Art. 29 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicita'
- Art. 30 - Limitazioni sulla pubblicita' fonica
- Art. 31 - Limiti alla pubblicita' mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 32 - Istituzione del servizio
- Art. 33 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 34 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 35 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 36 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, recupero somme
- Art. 37 - Riduzioni del servizio
- Art. 38 - Esenzioni dal diritto



- Art. 39 - Modalita' per le pubbliche affissioni
- Art. 40 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 41 - Annullamento della commissione

CAPO V - DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

- Art. 42 - Disposizioni generali
- Art. 43 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
- Art. 44 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
- Art. 45 - Tipologia degli impianti
- Art. 46 - Superficie degli impianti per le affissioni
- Art. 47 - Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

CAPO VI - GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

- Art. 48 - Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 49 - Contenzioso
- Art. 50 - Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 51 - Sanzioni amministrative

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 52 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 53 - Pubblicita' del regolamento e delle tariffe
- Art. 54 - Variazioni del regolamento
- Art. 55 - Entrata in vigore



CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e nonch  l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3, del D.lgs 15/11/1993 n. 507.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3 (Classificazione del Comune)

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.lgs. 15/11/1993, n. 507, in base alla popolazione residente al 31/12/1992 che   di 7.281 abitanti, il Comune appartiene alla classe quinta.

Art. 4 (Maggiorazione stagionale di tariffa)

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lgs. 15/11/1993, n. 507, essendo questo Comune interessato da rilevanti flussi turistici, le tariffe di cui agli artt. 12, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 15 del citato D.lgs 507/1993, sono maggiorate del 50% per il periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 5 (Gestione del servizio)

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni   di esclusiva competenza comunale e potr  essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 15/11/1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalit  Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.lgs 15/11/1993 n. 507.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determiner  la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sar  approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.



Art. 6
(Funzionario responsabile)

Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicita' ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

Il nominativo del funzionario responsabile sara' comunicato alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 7
(Concessione del servizio)

Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 8
(Corrispettivo del servizio)

Appartenendo il Comune alla quinta classe, il servizio puo' essere compensato:

- a) ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente.
- b) mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.

Nell'ipotesi a) l'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la data stessa.

Per il ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento, semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito



convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 9

(Durata della concessione)

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purch  le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 10

(Conferimento della concessione)

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 08/06/1990 n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onori mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23/05/1924, n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 02/02/1973, n. 14, e dell'art. 2/bis del decreto legge 02/03/1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/1989, n. 155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge 04/01/1968 n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita' della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 11

(Decadenza dalla concessione)



Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 del D. Lgs 507/93;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28, D.Lgs 507/93;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dall'art. 33, comma 4, D.Lgs 507/93;
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dallo art. 29, D.Lgs 507/93.

La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione: allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 12

(Disciplina del servizio in concessione)

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29, D.Lgs 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli artt. 4, 20 e 26 della legge 04/01/1968, n. 15 al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

È vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. È nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10/06/1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune può procedere ad esecuzione della cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ



Art. 13

(Presupposto dell'imposta)

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente regolamento.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attivita' commerciali o ai quali, comunque, chiunque puo' accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potesta'.

Art. 14

(Soggetto passivo)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art. 15

(Modalita' di applicazione dell'imposta)

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposte per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.



Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

Art. 16 (Pagamento dell'imposta)

L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Art. 17 (Rimborsi)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 18 (Pubblicita' eseguita su fabbricati ed aree di proprieta' comunale)

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicita' di cui al comma 1 sara' rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.



Art. 19
(Obbligo della dichiarazione)

Prima di iniziare la pubblicita' l'interessato e' tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata (es: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 20
(Casi di omessa dichiarazione)

In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93:

- all'art. 12 - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi ecc;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

La pubblicita' si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs 507/93:

- all'art. 14, comma 4 - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15, comma 1 - effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
- comma 2 - effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
- comma 3 - effettuate con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuate mediante distribuzione, anche



con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicita' si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 21

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata o mezzo di procura notarile.

Art. 22

(Tariffe)

Per ogni forma di pubblicita' e' dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 23

(Pubblicita' ordinaria)

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta e' dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella qui prevista.

Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste al comma 1.



Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione e' del 100 per cento.

Art. 24

(Pubblicita' effettuata con veicoli)

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs 507/93; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.Lgs 507/93.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con il rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 con e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purché sia apposta non piu di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta dagli agenti autorizzati.



Art. 25

(Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni)

Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 26

(Pubblicita' varia)

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1, del D.Lgs. 597/93.

Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita.

Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito.

Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta e' dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione.

Art. 27

(Riduzioni dell'imposta)



La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 28
(Esenzioni dall'imposta)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



(Limitazioni e divieti in materia di pubblicita')

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, e' vietata ogni forma di pubblicita'.

Per la pubblicita' sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Per la pubblicita' sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 30

(Limitazioni sulla pubblicita' fonica)

La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso e mobile e' vietata salvo nuove e diverse normative.

Art. 31

(Limiti alla pubblicita' mediante distribuzioni e mediante espisizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche)

La pubblicita' mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

a) e' vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

b) e' consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

c) e' consentita mediante consegna diretta alle persone.

La pubblicita' effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche e' consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 32

(Istituzione del servizio)

E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche affissioni", cosi' come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Art. 33

(Servizio delle pubbliche affissioni)

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3,

del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

Art. 34

(Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni)

E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto.

Art. 35

(Misura del diritto sulle pubbliche affissioni)

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni e' riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70X100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

Art. 36

(Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somme)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario cosi' come previsto dall'art. 16 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita'.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Le disposizioni reviste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 37

(Riduzioni del diritto)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 38;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 38

(Esenzioni dal diritto)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

-) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del territorio;
-) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni alle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
-) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
-) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
-) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
-) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
-) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 39

(Modalita' per le pubbliche affissioni)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000= per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita' previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Nessuna affissione puo' avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potra' essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilita', sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione e' stata fatta.

Art. 40

(Consegna del materiale da affiggere)

Il materiale da affiggere dovra' essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

Art. 41

(Annullamento della commissione)

In caso di annullamento dell'affissione affinche' si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato e' necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 39 la richiesta di annullamento dovra' pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
- b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 39 dovra' pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sara' tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui e' stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V

DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 42

(Disposizioni generali)

Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285, modificato con D.Lgs 10/09/1993, n. 360, nonche' del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Il comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6, del codice della strada si avvale della facolta' di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, 3° comma, del citato codice della strada.



L'iter autorizzativo terra' conto della posizione ove e' prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

- a) Mezzi collocati fuori del centro abitato per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- b) Mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali per i mezzi collocati nel centro urbano, cosi' come definito dall'art. 3 del codice della strada, e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 43

(Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari)

Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari e' necessario presentare apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- c) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

il richiedente e' comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovra' essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovra' essere attestata la disponibilita' di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/1990 n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 44

(Criteri per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni)

I criteri ai quali si fara' riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessita', sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle localita' dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovra' tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) il piano dovra' considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere



istituzionale, socio-culturale e commerciale.
d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 45

(Tipologia degli impianti)

Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm 70x100;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato 70x100;
- c) poster (mono o bifacciali) formato mt 6x3.

Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 46

(Superficie degli impianti per le affissioni)

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 50 per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs 507/1993 pari a mq 12 ogni mille abitanti.

La giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 47

(Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni)

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 46, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|--|-----|
| a) alle affissioni di natura istituzionale | 15% |
| b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica | 15% |
| c) alle affissioni di natura commerciale | 70% |

Totale

100%

pari a mq 400 come indicato al precedente art. 46.

Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione



dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentira' preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VII
GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 48
(Gestione contabile delle somme riscosse)

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 49
(Contenzioso)

Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
- b) alla detta Commissione tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31/12/1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413".

Art. 50
(Sanzioni tributarie e interessi)

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 51
(Sanzioni amministrative)



Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'istallazione degli impianti il Comune applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 16.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 44 del presente regolamento.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 52
(Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs 15/11/1993, n. 507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 53
(Pubblicita' del regolamento comunale)

Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al



pubblico nell'ufficio affissioni.

Art. 54

(Variazioni del regolamento)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 55

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1994.

Comunicato di Bagni di Lucca
Il presente regolamento è stato approvato
dalla Giunta Comunale in data 10/10/93
e pubblicato all'Albo Pretorio in data 10/10/93
Bagni di Lucca, 10/10/93
Il Sindaco